UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES
GRAND COMBIN
Ric. 11 LUG 2016
Prot. 3626 / III.04
Cat. ..... Cl. ..... Set.Cl. .....

UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND-COMBIN

Proposta di deliberazione n. 35 del 30/06/2016 relativa al riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3 comma 7 D.Lgs 118/2011

Parere del Revisore dei conti

Parere del Revisore dei Conti

Alla proposta di deliberazione n. 35 del 30 giugno 2016 avente ad oggetto:
Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e parte corrente ai sensi dell'art. 3, comma 7, D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014
all'esame della Giunta dei Sindaci nella riunione dell'11 luglio 2016

Il sottoscritto Revisore dei Conti

Ricevuto in data 30 giugno 2016 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2016, con allegati i prospetti di cui agli allegati n. 5/1 e n. 5/2 riguardanti la determinazione del:

- ✓ Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;
- ✓ Risultato di amministrazione al 1/1/2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui;

Considerato che l'articolo 3 comma 5, del D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 stabilisce che:
«al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

- ✓ *a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionato, è indicato la natura della fonte di copertura;*
- ✓ *b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);*
- ✓ *c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;*
- ✓ *d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;*
- ✓ *e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).*

Considerato altresì che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario.

Tenuto conto delle indicazioni contenute della Deliberazione delle Sezione Autonomie n. 4 del 24/02/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali (d.lgs.118/2011, integrato e corretto del d.lgs. 125/2014)" con particolare riferimento al punto 6, nonché delle indicazioni fornite da ARCONET con i documenti pubblicati nella sezione "Il riaccertamento straordinario dei residui".

Esaminata la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto con particolare riferimento alle singole determine di riaccertamento a cura dei responsabili di spesa e di entrata e correlate tabelle di analisi.

L'organo di revisione procede alla verifica dei risultati indicati nella proposta di deliberazione.

1 - RIDERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto 2015 che sarà approvato dal la Giunta dei Sindaci nella seduta dell'11 luglio 2016 come da relazione presentata dall'organo di revisione, emerge un risultato di amministrazione così composto:

Risultato di amministrazione (+/-)	2.623.992,32
di cui:	
a) Vincolato	1.585.004,64
b) Per spese in conto capitale	0,00
c) Per fondo ammortamento	0,00
d) Per fondo svalutazione crediti	63.584,42
e) Non vincolato (+/-) *	975.403,26

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridicamente perfezionata:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/15	2.623.992,32
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	10.634,16
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE	1.333,68
NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	2.614.691,84

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei residui attivi cancellati.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

1.1 Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità. A tal fine il punto 5) lettera b) del punto 9.3 del principio contabile 4/2 prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sia determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato e dall'esempio n. 5 in appendice.

L'esempio 5 stabilisce che: «In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede:
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della

determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.
b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

i. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
ii. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
iii. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;».

L'organo di revisione rileva che l'importo accantonato al fondo crediti di dubbia esigibilità è il medesimo di quanto inserito nel bilancio di previsione 2016/2018 e determinato secondo quanto disciplinato al punto 3.3 del principio applicato dalla contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011.

L'organo di revisione prende atto che ai fini del calcolo non sono stati considerati:

- i residui attivi da pubblica amministrazione
- i residui attivi coperti da garanzia assicurativa o analoghe forme di garanzia
- i residui attivi accertati in base alle disposizioni di cui al punto 3.7.5 del Principio Contabile 4/2.

L'importo accantonato per fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta pertanto ad € 63.584,42.

1.2 - Calcolo dell'accantonamento per rischi di soccombenza

Tenuto conto che il punto 5.2. del principio contabile 4/2, lettera h), prevede che: «In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).
In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.»

L'organo di revisione prende atto dell'avvenuta ricognizione del contenzioso sottoscritta dal Responsabile finanziario in merito alla vertenza riguardante i progetti europei e alle relative somme decertificate (allegato n. 3).

L'importo accantonato dall'Ente per tale contenzioso ammonta ad € 960.738,62 di cui € 51.069,20 per spese legali.

Tenuto conto che il rischio massimo prevedibile stimato dal Responsabile finanziario è pari ad € 1.432.795,93, l'organo di revisione, anche alla luce di quanto comunicato dai legali incaricati, ritiene corretto ed indispensabile provvedere alla copertura integrare del rischio potenziale.

A parere dell'organo di revisione, l'importo accantonato dall'Ente è congruo esclusivamente per il fatto che i Comuni hanno provveduto ad accantonare a fondo rischi per tale vertenza una quota dei loro avanzi di amministrazione, consentendo quindi l'integrale copertura del rischio.

A tal proposito, l'organo di revisione invita l'Ente ad acquisire da parte dei Comuni l'ammontare di quanto effettivamente accantonato a fondo rischi per la vertenza in oggetto richiedendo ai Comuni di comunicare con sollecitudine eventuali variazioni del fondo rischi.

2 - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)

Tenuto conto che il punto 5.4. del principio contabile 4/2 prevede che: «Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato».

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 10.634,16;
B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad € 1.333,68;
C) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato ammontano ad € 0;

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (-)	€	425.009,93
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (+)	€	736.496,47
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (+)	€	-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€	311.486,54

Il FPV 2016 determinato in sede di riaccertamento straordinario costituisce un'entrata nel bilancio di previsione 2016/2018. Gli importi delle movimentazioni sono riportati nell'allegato 5/1 al D.Lgs 118/2011 che, debitamente compilato, accompagna la proposta di delibera della Giunta.

Il dettaglio delle movimentazioni è il seguente:

RIEPILOGO RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE
Entrate accertate reimputate al 2016	-	275.009,93
Entrate accertate reimputate al 2017	-	150.000,00
Entrate accertate reimputate al 2018	-	-
Entrate accertate reimputate agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	**-**	**425.009,93**
Impegni reimputati al 2016	167.477,72	401.978,94
Impegni reimputati al 2017	-	167.039,81
Impegni reimputati al 2018	-	-
Impegni reimputati agli esercizi successivi	-	-
TOTALE RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	**167.477,72**	**569.018,75**

3 - CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'organo di revisione esprime un parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 che si riassume come segue:

Allegato B/1

Allegato n. 5/2
al D.Lgs. 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2015 (a)		**2.623.992,32**
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	**10.634,16**
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c) (1)	(+)	**1.333,68**
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	**425.009,93**
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	**736.496,47**
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f) (7)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)	(-)	**311.486,54**
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2016 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) + (c) - (d)+ (e) + (f) -(g)		**2.614.691,84**

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	63.584,42
fondo accontonamento contenzioso	
fondo accantonamento spese legali	
fondo rischio contenzioso al 31/12/2015	960.738,62
Totale parte accantonata (i)	1.024.323,04
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	222.574,12
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.367.794,68
Totale parte vincolata (l)	1.590.368,80
Totale parte destinata agli investimenti (m)	-
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)	-
Se (n) è negativo, occorre indicare le modalità di ripiano	

preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile finanziario dell'Ente ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sotto il profilo della legittimità e di regolarità contabile;

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate, l'organo di revisione

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Aosta, 11 luglio 2016

Il Revisore dei Conti
(Dr. Jean-Claude Mochet)